
TERRITORIO, AMBIENTE, PAESAGGIO; Tutela, Valorizzazione, Promozione

Paolo Gasparri

**SCUOLA DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI PUBBLICI LOCALI
UNA INIZIATIVA DI ASSOTUSCANIA E FORMAPOLITICA**

PARTE I

TUTELA

TESTO UNICO ENTI LOCALI (TUEL)

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=

Articolo 13

Funzioni

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunit , dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
 2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
-

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

<http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm>

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 3.

(...) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. (...)

Territorio, Ambiente, Paesaggio; Tutela, Valorizzazione, Promozione

Paolo Gasparri

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- s) tutela dell'ambiente, e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (...) governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; (...); valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; (...). Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

LEGGE 9 gennaio 2006, n.14 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.

CONSIGLIO D'EUROPA

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

La Convenzione incoraggia le autorità pubbliche ad adottare politiche e provvedimenti a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi in Europa.

«Paesaggio» designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?
CL=ITA&NT=176](http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ITA&NT=176)

<http://www.planeco.org/Riconquistare%20il%20paesaggio.pdf>

BENI CULTURALI

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig>

Ai sensi dell'articolo 2 il patrimonio culturale della Repubblica è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

La parte prima contiene le disposizioni generali.

La parte seconda e la parte terza, invece, disciplinano rispettivamente i beni culturali in senso stretto e i beni paesaggistici, che qui interessano.

La parte quarta è relativa alle sanzioni amministrative ed a quelle penali.

La parte quinta, infine, contiene le disposizioni transitorie e finali.

Altra importante novità del nuovo codice consiste nell'aver definito per la prima volta il significato giuridico sia di “tutela” e che di “valorizzazione” dei beni paesaggistici.

Per tutela si intende l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette ad individuare i beni paesaggistici ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. L'esercizio di queste funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare ed a regolare diritti e comportamenti inerenti ai beni paesaggistici medesimi.

Per valorizzazione, invece, si intende l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza dei beni paesaggistici e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni medesimi. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione. Ovviamente, la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le relative esigenze

PTPR Regione Lazio

Procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004

http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&id=64

http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiElenco&id=8

La Regione Lazio tutela il paesaggio

Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98.

Il PTPR intende per paesaggio le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni nelle quali la tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili come indicato nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio DLgv. 42/2004.

Il PTPR assume altresì come riferimento la definizione di "Paesaggio" contenuta nella Convenzione Europea del Paesaggio, legge 14/2006, in base alla quale esso designa una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

STRATEGIA NAZIONALE PER LA BIODIVERSITA'

La biodiversità e i servizi ecosistemici, nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e, per quanto possibile, ripristinati, per il loro valore intrinseco e perchè possano continuare a sostenere in modo durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi cambiamenti in atto a livello globale e locale."

Per il conseguimento della visione, la SNB è articolata intorno a tre tematiche cardine:

1. **Biodiversità e servizi ecosistemici**
2. **Biodiversità e cambiamenti climatici**
3. **Biodiversità e politiche economiche**

In relazione alle tre tematiche cardine, sono stati individuati tre obiettivi strategici:

- Obiettivo strategico 1

Entro il 2020 garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà degli organismi viventi, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al fine di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano.

- Obiettivo strategico 2

Entro il 2020 ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le opportune misure di adattamento alle modificazioni indotte e di mitigazione dei loro effetti ed aumentando le resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali.

- Obiettivo strategico 3

Entro il 2020 integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore, anche quale opportunità di nuova occupazione e sviluppo sociale, rafforzando la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa derivanti e la consapevolezza dei costi della loro perdita.

Documenti:

- **Testo della Strategia Nazionale per la Biodiversità**
 - **Guida Breve alla Strategia Nazionale per la Biodiversità**
-

Territorio, Ambiente, Paesaggio; Tutela, Valorizzazione, Promozione

Paolo Gasparri

NATURA 2000

Unione europea: Direttiva Uccelli e Direttiva Habitat

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

I due principali strumenti operativi messi in campo dall'UE per la conservazione della biodiversità sono costituiti dalle Direttive **79/409/CEE**, oggi sostituita dalla **2009/147/CE**, e dalla **Direttiva Habitat (92/43)**. Le due direttive, pur essendo rivolte a soggetti diversi (uccelli, da un lato, habitat naturali e specie vegetali e animali -ad eccezione degli uccelli- dall'altro), sono esplicitamente ed ampiamente integrate.

La Direttiva Uccelli "concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. "Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento" (art. 1). A tal fine la direttiva prevede il mantenimento, mediante la creazione, la conservazione e/o il ripristino di un' adeguata superficie degli habitat delle specie ornitiche, nonché l'istituzione di zone di protezione. L'allegato I della Direttiva elenca le specie per le quali sono previste misure speciali di conservazione come divieti di uccisione, cattura, detenzione, disturbo ingiustificato etc. nonché la creazione, in territori idonei, di apposite Zone di Protezione Speciale (ZPS). All'interno di tali aree gli Stati membri adottano misure di prevenzione il deterioramento o l'inquinamento degli habitat e comunque perturbazioni negative agli uccelli.

La Direttiva Habitat ha lo scopo di "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo" (art.2). A tal fine la direttiva istituisce una rete ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) chiamata **Rete Natura 2000** (che include le Zone di Protezione Speciale, istituite ai sensi della Direttiva "Uccelli") e costituisce la più grande rete ecologica del mondo. Obiettivo di questa rete è quello di garantire il mantenimento e, ove necessario, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate. All'interno delle ZSC gli Stati adottano all'occorrenza piani di gestione con le misure necessarie alla conservazione degli habitat naturali e delle specie interessate. La Direttiva prevede altresì che piani o progetti che possano avere incidenze significative su un sito debbano essere sottoposti a valutazione di incidenza.

Territorio, Ambiente, Paesaggio; Tutela, Valorizzazione, Promozione

Paolo Gasparri

NATURA 2000

Natura 2000 viewer

<http://natura2000.eea.europa.eu/#>

[Provincia di Viterbo - Le attività riguardanti la Rete Natura 2000 ...](#)

IT 6010020 “Fiume Marta (alto corso)”;

[Provincia di Viterbo - Piano di gestione del fiume Marta \(alto corso\)](#)

IT 6010036 “Sughereta di Tuscania”:

[Piano di gestione del sic “sughereta di tuscania” - Provincia di Viterbo](#)

Rete ecologica;

la conservazione della biodiversità impone interventi in connessione con il tema della "pianificazione territoriale" che dovranno sostanzialmente essere volti a ridurre gli effetti della frammentazione e del conseguente isolamento degli ambienti naturali e seminaturali sulle popolazioni biologiche (vegetazione, fauna), attraverso:

- creazione di corridoi ecologici;
 - recupero e connessione di ambiti periurbani;
 - recupero e connessione di aree agricole;
-

AREE PROTETTE

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394!vig=

La legge 394/91 “Legge Quadro sulle Aree Protette” detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

Regione Lazio, L.R. 06 Ottobre 1997, n. 29, Norme in materia di aree naturali protette regionali.

Riserve regionali, Monumenti naturali

Riserva naturale di Tuscania

<http://dspace.unitus.it/handle/2067/65>

Riserva naturale della Selva del Lamone

AMBIENTE

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto...2006...:152!vig=

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

PARTE SECONDA

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)

PARTE TERZA

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

PARTE QUARTA

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

PARTE QUINTA

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARTE SESTA

NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE

Territorio, Ambiente, Paesaggio; Tutela, Valorizzazione, Promozione

Paolo Gasparri

Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 **“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”** è finalizzato a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario e a favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

6. Il Decreto del Ministero per lo Sviluppo economico del 10 agosto 2010 ha emanato le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili finalizzate a “facilitare un temperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.” Le premesse del Decreto indicano che “occorre comunque salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'articolo 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;” e che “si rende, pertanto, necessario assicurare il coordinamento tra il contenuto dei piani regionali di sviluppo energetico, di tutela ambientale e dei piani paesaggistici per l'equo e giusto temperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche nell'ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria”.

7. In particolare il DM 10 agosto 2010 al Punto 17, (Aree non idonee), della Parte IV (Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio) dispone che le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. (cfr. http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/servizi/FtvConcentrazione/Documents/DM_10_09_2010.pdf)

8. La Giunta Regionale del Lazio con la Delibera 520 del 19 novembre 2010 ha ritenuto “di considerare immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, anche per i procedimenti in corso” (cfr. http://www.regione.lazio.it/organigrammaNew/delibere_dettaglio.php?id=10026&da=19/11/2010&a=19/11/2010&tipo=11)

Territorio, Ambiente, Paesaggio; Tutela, Valorizzazione, Promozione

Paolo Gasparri

URBANISTICA

[Regione Lazio - Legge Regionale 22 dicembre 1999, n.38 , Norme sul governo del territorio](#)

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE (PTGR)

PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE (PTPR)

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE

<http://www.provincia.vt.it/ptpg/>

PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

a) il piano urbanistico comunale generale (PUCG), articolato in disposizioni strutturali ed in disposizioni programmatiche, con funzioni di piano regolatore generale ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni;

b) i piani urbanistici operativi comunali (PUOC).

Art. 66 Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche.

Art. 66bis Disposizioni transitorie per la formazione ed approvazione dello strumento urbanistico

Proposta di delibera.....

Il regolamento edilizio, disciplinato dall'art. 4 del DPR 380/2001, è lo strumento urbanistico che norma a livello comunale le modalità costruttive della edificazione, garantendo il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

http://www.comune.campigliamarittima.li.it/index.php?id_cat=8&idoggetto=12&id_sezione=127

Territorio, Ambiente, Paesaggio; Tutela, Valorizzazione, Promozione

Paolo Gasparri

SPAZI VERDI URBANI

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10 , Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-01-14;10!vig=2013-06-21

Art. 1 Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi

Art. 2 ...Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

Art. 4 ...quantita' minime di spazi pubblici riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi

Art. 5... contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni

Art. 6 Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

Art. 7 - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale

Territorio, Ambiente, Paesaggio; Tutela, Valorizzazione, Promozione

Paolo Gasparri

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24:503!vig=2013-06-19

Art. 1 Definizioni ed oggetto

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».
2. Per barriere architettoniche si intendono:
 - a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
 - b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
 - c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Art. 4 Spazi pedonali; 1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. (...)

Art. 5 Marciapiedi;(...)3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.

Art. 6 Attraversamenti pedonali; 1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità. (...).

Art. 7 Scale e rampe

Art. 9 Arredo urbano; 1. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all'[art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236](#).

Territorio, Ambiente, Paesaggio; Tutela, Valorizzazione, Promozione

Paolo Gasparri

CODICE DELLA STRADA

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 , Nuovo codice della strada.

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=2013-06-19

Art. 36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana.

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.

Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli (...); d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli (...); e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma (...); g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

D.P.C.M. 14/11/1997, Regolamento attuativo

Legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 18,

Il **piano comunale di classificazione acustica** è un atto tecnico-politico che pianifica gli obiettivi ambientali di un’area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti. La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso tramite lo studio della relazione tecnica del piano regolatore generale e delle relative norme tecniche di attuazione. L’obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

TERRITORIO, AMBIENTE, PAESAGGIO; Tutela, Valorizzazione, Promozione

II PARTE

Paolo Gasparri

**SCUOLA DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI PUBBLICI LOCALI
UNA INIZIATIVA DI ASSOTUSCANIA E FORMAPOLITICA**

PARTE II

VALORIZZAZIONE
PROMOZIONE

SWOT ANALYSIS



ANALISI SWOT

Obiettivo:	Fattori utili per raggiungere l'obiettivo	Elementi nocivi per raggiungere l'obiettivo
Origine interna rispetto all'organizzazione	Punti di forza: 1. ... 2. ... 3. ...	Punti di debolezza 1. ... 2. ... 3. ...
Origine esterna rispetto all'organizzazione	Opportunità 1. ... 2. ... 3. ...	Minacce 1. ... 2. ... 3. ...

ELEMENTI INTERNI

Strumento urbanistico

Regolamento edilizio

Codice della strada

Piano del rumore

Piano di abbattimento delle barriere architettoniche

Piano del verde

Piano di decoro urbano....

Strumenti di partecipazione (Consulta, Agenda21,...)

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Relazione sullo stato dell'ambiente

La Relazione sullo Stato dell'Ambiente (RSA) è uno strumento analitico a supporto dei processi di sviluppo sostenibile locale. L'obiettivo di tale strumento è quello di rappresentare con oggettività il livello di sostenibilità ambientale di un territorio, descrivendo da una parte le attività antropiche ovvero le cause generatrici primarie di inquinamento (le determinanti) e dall'altra valutando le pressioni sull'ambiente di queste attività e lo stato attuale, sia in termini qualitativi che quantitativi, delle componenti ambientali.

La Relazione sullo Stato dell'Ambiente (RSA), oltre ad essere uno strumento informativo a servizio di tutta la comunità, può svolgere altre funzioni tra cui:

- fotografa l'evoluzione dei sistemi ambientali evidenziando le criticità così come i miglioramenti avvenuti;
- supporta, attraverso le informazioni in esso contenute, i processi di pianificazione territoriale e ambientale;
- facilita l'adozione di obiettivi e target descrivibili e quantificabili;
- controlla l'efficacia e l'efficienza delle politiche ambientali e territoriali;
- raccoglie, organizza e permette, attraverso degli indicatori, una gestione sistematica dei dati ambientali detenuti dai vari soggetti portatori di informazioni;
- facilita la valutazione delle prestazioni di sostenibilità ambientale di un Ente.

Inoltre può caratterizzarsi come dispositivo di sensibilizzazione ed educazione alla sostenibilità ambientale per le scuole.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicit , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

PARTECIPAZIONE

<http://partecipazione.formez.it/content/partecipare-e-decidere-insieme-e-meglio-una-guida-amministratori-e-tecnici>

Occorre agire con la consapevolezza che gli interventi sono efficienti solo se vengono effettuati, promossi, supportati dalle popolazioni locali

La riforma del Titolo V della Costituzione introduce, all'art. 118, il principio di sussidiarietà orizzontale, che stabilisce che "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Livello di partecipazione:

1. Informazione
2. Consultazione
3. Coinvolgimento attivo; progettazione partecipata
4. Responsabilizzazione e capacità nella gestione del Piano/Progetto

Le fasi

1. Coinvolgimento dei portatori di interesse
 2. Condivisione dello stato iniziale
 3. Condivisione dell'obiettivo
 4. Analisi dei problemi
 5. Risoluzione dei conflitti
 6. Monitoraggio
-


PTPG Provincia di Viterbo

Il Piano territoriale provinciale generale della Provincia di Viterbo approvato con accordo di copianificazione dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2008, n. 4, e dalla Provincia di Viterbo con Deliberazione del Consiglio Provinciale 28 dicembre 2007, n. 105, http://www.provincia.vt.it/PTPG/SO16BOL9_1_40_E_COP.pdf



PTPG Provincia di Viterbo

PROGETTO SPECIALE DELLA VIA CLODIA



[illegible]

FUNZIONALITA' DEI SERVIZI ECOSISTEMICI

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/biblioteca/protezione_natura/dpn_tavolo5_paesaggio.pdf

<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/argomenti/benefici/servizi-ecosistemici>

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/Eco-systems%20goods%20and%20Services/Ecosystem_IT.pdf

Gli ecosistemi forniscono all'umanità numerosi vantaggi definiti «beni e servizi ecosistemici».

Il *Millennium Ecosystem Assessment* (MA, Valutazione del Millennio degli Ecosistemi) ha definito i servizi ecosistemici (*ecosystem services*) come quei “benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano” distinguendoli quattro categorie:

- i **servizi di fornitura o approvvigionamento**: forniscono i beni veri e propri, quali cibo, acqua, legname, fibre, combustibile e altre materie prime, ma anche materiali genetici e specie ornamentali
- i **servizi di regolazione**: regolano il clima, la qualità dell'aria e le acque, la formazione del suolo, l'impollinazione, l'assimilazione dei rifiuti, e mitigano i rischi naturali quali erosione, infestanti ecc.
- i **servizi culturali**: includono benefici non materiali quali l'eredità e l'identità culturale, l'arricchimento spirituale e intellettuale e i valori estetici e ricreativi
- infine, i **servizi di supporto**: comprendono la creazione di habitat e la conservazione della biodiversità genetica.

Poiché i beni e i servizi ecosistemici sono sempre stati disponibili, fuori da ogni mercato e gratuiti, il loro valore reale non viene considerato dalla società.

RAPPORTO SULL'ECONOMIA

La Camera di commercio della
Provincia di Viterbo pubblica un
Rapporto annuale sull'economia

http://www.vt.camcom.it/pg_rapporto_sulleconomia_della_tuscia_viterbese_444_0.htm

OPPORTUNITA': FONDI COMUNITARI EUROPEI 2014-2020

Programmazione 2014-2020

Programmi

http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm

Le Politiche dell'UE sono attuate attraverso una vasta gamma di programmi e fondi che forniscono supporto finanziario alle centinaia di migliaia di beneficiari, quali agricoltori, studenti, scienziati, ONG, imprese, città, regioni e molti altri. I programmi del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, gli importi assegnati a ciascuno di essi e le loro basi giuridiche (se adottata) sono elencati di seguito.

Segue un'analisi dei Programmi da tutte le rubriche di interesse locale:

- Competitività per la crescita e l'occupazione
 - La coesione economica, sociale e territoriale
 - Crescita sostenibile: risorse naturali
 - Sicurezza e cittadinanza
 - Europa globale
-

OPPORTUNITA': FONDI COMUNITARI EUROPEI 2014-2020

Programmazione 2014-2020

Entrata in vigore delle regolamentazioni in ambito di politica di coesione

La [Gazzetta Ufficiale L 347](#) (20 dicembre) contiene le nuove regolamentazioni

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_it.cfm#1

Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale)

Fse (Fondo sociale europeo)

Feasr (Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale)

Fep (Fondo europeo per la pesca)

Accordi di partenariato

Il regolamento stabilisce che ciascun Stato membro presenterà il proprio accordo di partenariato (AP) alla Commissione entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione a sua volta potrà formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro e adotterà l'accordo non oltre quattro mesi dalla sua presentazione, a condizione che lo Stato membro abbia tenuto debitamente conto delle osservazioni della Commissione.

Di norma quindi gli accordi di partenariato dovrebbero essere adottati al massimo entro la fine del mese di agosto 2014.

Programmi operativi

Il regolamento stabilisce che gli Stati membri presenteranno i programmi operativi (PO) al massimo entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato.

La Commissione potrà formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma operativo e procederà alla sua adozione non oltre sei mesi dalla data di presentazione, a condizione che lo Stato membro abbia tenuto debitamente conto delle osservazioni della Commissione.

Di norma quindi i programmi operativi dovrebbero essere adottati al massimo entro la fine del mese di gennaio 2015.

OPPORTUNITA': FONDI COMUNITARI EUROPEI 2014-2020

ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-2020 - ITALIA

ITALIA - Accordo di partenariato per la nuova programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020.

<http://www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato/index.html>

Si tratta di un documento essenziale per l'avvio del nuovo ciclo di fondi strutturali 2014-2020.

Esso contiene, infatti, l'impianto strategico e la selezione degli obiettivi tematici su cui si concentreranno i Programmi Operativi Nazionali e i relativi interventi.

I fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 sono gli strumenti per il conseguimento dei seguenti Obiettivi tematici:

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
 2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime
 3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
 4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
 5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi
 6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
 7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete
 8. Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
 9. Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione
 10. Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente
 11. Rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche e degli stakeholders e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente Assistenza tecnica
-

OPPORTUNITA': FONDI COMUNITARI EUROPEI 2014-2020

La strategia per le Aree interne

L'ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-2020 - ITALIA è il quadro di riferimento tra le altre della **Strategia nazionale delle aree interne**. vedi pag. 322

3.1.6 Approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'Art. 174 TFUE (ove appropriato) 322

Si propone di fornire misure di sostegno ai territori interno distanti da centri dotati di nodi ferroviari, servizi di pronto soccorso, e da istituti di istruzione superiore attraverso uno o due progetti pilota per ciascuna regione

La costruzione di una Strategia Nazionale per le Aree interne del Paese, che si caratterizzano per il prevalere di piccoli comuni, per il fatto di essere periferiche rispetto a centri gravitazionali individuati quali centri di offerta di servizi e per essere fonti di asset fondamentali quali suolo, acqua, paesaggio e produzioni agro-alimentari - è un elemento importante che può contribuire all'inversione di tendenza dell'economia del Paese.

I progetti saranno costruiti attraverso strumenti negoziali quali, ad esempio, gli APQ – o la definizione di un Community Led Local Development - che – tema per tema – vedranno fortemente coinvolte le Amministrazioni più rilevanti e interessate (Ministeri; Regioni; Province; Comuni e/o Associazioni di Comuni altre), con l'intento esplicito di assicurare attorno a questi progetti il legame con le politiche ordinarie che costituiscono pre-requisiti rilevanti. I progetti pilota rappresentano un punto di riferimento, uno spazio in cui contestualmente si innova e si apprende dalla sperimentazione.

OPPORTUNITA' : COESIONE TERRITORIALE

PROGETTO AREE INTERNE

http://www.dps.tesoro.it/Aree_interne/ml.asp

"Le Aree Interne rappresentano una parte ampia del Paese - circa tre quinti del territorio e poco meno di un quarto della popolazione - assai diversificata al proprio interno, distante da grandi centri di agglomerazione e di servizio e con traiettorie di sviluppo instabili ma tuttavia dotata di risorse che mancano alle aree centrali, "rugosa", con problemi demografici ma anche fortemente policentrica e con forte potenziale di attrazione.

Intervenire in modo deciso è un impegno politico, a un tempo doveroso e sfidante. Richiede visione d'insieme, azione coordinata, mobilitazione di "comunità". E richiede attenzione al fatto che da queste aree vengono beni necessari per tutti noi: acqua, aria buona, cibo, paesaggi, cultura."

Brano tratto dalle conclusioni del Seminario "Nuove strategie per la programmazione 2014-2020 della politica regionale: le aree interne" a cura dei ministri Renato Balduzzi, Fabrizio Barca, Mario Catania, Elsa Fornero, Francesco Profumo (Roma, 15 dicembre 2012)

OPPORTUNITA': FONDI COMUNITARI EUROPEI 2014-2020

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Leader+

<http://www.reterurale.it/>

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_it.htm

http://www.reteleader.it/portal/page?_pageid=35,333145&_dad=portal&_schema=PORTAL

NATURA

Life 2014-2020

CULTURA

CULTURA

Europa Creativa

<http://www.ilgiornaledellarte.com/fondazioni/articoli/2012/9/114202.html>

RICERCA

Horizon 2020

Territorio, Ambiente, Paesaggio; Tutela, Valorizzazione, Promozione Paolo Gasparri

--	--

OPPORTUNITA': FONDI COMUNITARI EUROPEI 2014-2020

Il sito seguente riporta un elenco dei programmi suddiviso per rubriche

http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm

Competitività per la crescita e l'occupazione

Connecting Europe Facility

Copernico

Competitività delle imprese e le PMI (COSME)

Dogane, fiscalità e lotta contro le frodi

Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale

Erasmus +

Galileo

Horizon 2020

ITER

Programmi di assistenza smantellamento nucleare

Crescita sostenibile: risorse naturali

[Politica agricola comune \(pilastro I\)](#)

Affari europei marittimi e pesca

[Programma Life](#)

[Lo sviluppo rurale \(secondo pilastro della PAC\)](#)

Sicurezza e cittadinanza

Asilo, migrazione e integrazione del Fondo

Meccanismo di protezione civile

Programma dei consumatori

Europa Creativa

Europa per i cittadini

Alimenti e mangimi

Salute

Fondo Sicurezza interna

Sistemi informatici

Programma Giustizia

Diritti, uguaglianza e cittadinanza

Europa globale

Politica estera e di sicurezza comune

.....

OPPORTUNITA': LIFE 2014-2020

Il programma **Life** 2014-2020 persegue in particolare i seguenti **obiettivi generali**:

1. ***contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse***, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita di biodiversità;
2. ***migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica*** dell'Unione, e catalizzare e promuovere l'integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell'Unione e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso l'aumento della loro capacità;
3. ***sostenere maggiormente la governance ambientale e climatica*** a tutti i livelli.

<http://www.minambiente.it/pagina/programma-lambiente-e-lazione-il-clima-life-2014-2020>

In tal modo, il programma LIFE contribuisce allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi e alle finalità della strategia Europa 2020.

OPPORTUNITA': SVILUPPO RURALE

www.reterurale.it

In linea con la strategia Europa 2020, i tre obiettivi generali del sostegno allo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 si traducono più concretamente nelle seguenti **sei priorità** (tab. 3):

- promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole;
- incentivare l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
- preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;
- incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
- promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Fonte: http://www.agricoltura24.com/pac-2014-2020-sviluppo-rurale-piu-innovazione/0,1254,54_ART_3527,00.html

LEADER+

http://www.reteleader.it/portal/page?_pageid=35.333145&_dad=portal&_schema=PORTAL

Il Leader+ (Liaisons entre actions de développement de l'économie rurale) è un Programma di Iniziativa Comunitaria finalizzato a promuovere lo sviluppo integrato, endogeno e sostenibile delle aree rurali. In Italia, il Leader+ promuove la realizzazione di 132 Piani di Sviluppo Locale (PSL) presentati da **Gruppi di Azione Locale** (GAL) ed il MIPAF ha affidato all'ATI INEA-Agriconsulting il compito di gestire l'**Unità di Animazione della "Rete Nazionale per lo Sviluppo Rurale"**

GAL

Con il LEADER+ vengono finanziati i progetti presentati da i GAL - Gruppi di Azione Locale, costituiti da un insieme di partner pubblici e privati. In Italia sono 132 i Gal operanti (**Schede Informative**), interessando più della metà del territorio Nazionale.

Ogni Gal elabora ed attua un Piano di Sviluppo Locale (PSL) incentrato su un tema centrale, caratteristico dell'identità e/o delle risorse e del know how specifici del territorio.

SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA'

- Legge 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
 - EMAS
 - ISO 9000
 - Agenda 21
 - Carta europea del turismo sostenibile
-

MARKETING TERRITORIALE

La ciliegina sulla torta:

"insieme delle azioni collettive poste in atto per attirare su uno specifico territorio nuove attività economiche e produttive, favorire lo sviluppo delle imprese locali e promuovere un'immagine favorevole"

ANALISI SWOT

Vision: Trasformare in forza la debolezza di un'area interna Obiettivo: Assicurare la funzionalità dei servizi ecosistemici	Elementi utili per raggiungere l'obiettivo	Elementi nocivi per raggiungere l'obiettivo
Elementi interni rispetto all'organizzazione	Punti di forza: 1. Paesaggio 2. Agricoltura 3. Ambiente	Punti di debolezza 1. Piani 2. Sociale.. 3. Economia
Elementi esterni rispetto all'organizzazione	Opportunità 1. Accordi di area vasta 2. FONDI COMUNITARI EUROPEI 2014-2020 3.	Minacce 1. Banalizzazione del paesaggio... 2. Frammentazione territoriale